



## **Edizione di martedì 21 gennaio 2025**

### **Comunione – Condominio - Locazione**

**I limiti del sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere condominiali: la locazione**  
di Saverio Luppino, Avvocato

### **Procedimenti di cognizione e ADR**

**Mancato perfezionamento di deposito telematico e rimessione in termini**  
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

### **Esecuzione forzata**

**Il creditore può avviare l'espropriazione immobiliare anche dopo avere ottenuto l'assegnazione del quinto dello stipendio del debitore**  
di Paolo Cagliari, Avvocato

### **Comunione – Condominio - Locazione**

**I limiti alla sopraelevazione del muro comune**  
di Saverio Luppino, Avvocato

### **Diritto e procedimento di famiglia**

**Risarcito il danno da privazione del rapporto genitoriale al figlio non riconosciuto dal padre**  
di Giuseppina Vassallo, Avvocato

### **Diritto e reati societari**

**Gli amministratori privi di deleghe sono responsabili per omissione di vigilanza**  
di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l'Università degli Studi di Bologna

## **Procedure concorsuali e Diritto fallimentare**

### **Individuazione e trasferimento dei beni del debitore nei rapporti tra procedura principale e procedura secondaria di insolvenza**

di **Silvia Zenati, Avvocato e Dottore Commercialista**

## **Diritto Bancario**

### **L'Indicatore Sintetico di Costo nei contratti di leasing**

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

## **Nuove tecnologie e Studio digitale**

### **Intelligenza Artificiale e Bias nei processi di selezione: opportunità e sfide per gli studi professionali**

di **Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude**

## Comunione – Condominio - Locazione

---

# ***I limiti del sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere condominiali: la locazione***

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Seminario di specializzazione

**Lavoro e volontariato nello sport dilettantistico e nel terzo settore**

Scopri di più

**Corte di Cassazione, Ordinanza del 13.05.2022 n. 15320, Sez. II, Presidente Dott. R. M. Di Virgilio, Estensore Dott. A. Scarpa**

**Massima:** *“Il sindacato dell'autorità giudiziaria sulla contrarietà alla legge o al regolamento delle deliberazioni prese dall'assemblea dei condomini, ai sensi dell'art. 1137 c.c., nella specie in ordine alla ripartizione delle spese inerenti ad una locazione immobiliare stipulata nel comune interesse dal condominio in veste di conduttore ed avente ad oggetto il godimento di un immobile di proprietà di terzi, non può riguardare la convenienza economica dell'importo del canone pattuito o la legittimità dell'accollo in capo al condominio conduttore degli esborsi sostenuti per il mantenimento della cosa in buono stato locativo o per l'esecuzione di miglioramenti o addizioni alla stessa, né può concernere questioni relative alla nullità o all'inefficacia delle clausole del contratto di locazione”.*

Ancora una volta l'attenzione della Suprema Corte si incentra sul sindacato di legittimità sulle delibere assembleari, tenuto conto che esso non potrà riguardare “la convenienza economica”.

### **CASO**

Tizio, Caia, Sempronio e Mevia, impugnavano la delibera condominiale approvata dall'assemblea l'8 luglio del 2009 del Condominio Beta, avente ad oggetto le spese relative alla locazione cespiti 2007/2008 e 2008/2009, nonché ai lavori di rifacimento della impermeabilizzazione della soletta del locale caldaia ed all'acquisto e posa in opera di fioriere sul tetto della predetta centrale termica dell'impianto condominiale, installata in un immobile di proprietà di alcuni condomini oggetto di locazione in favore del condominio.

In particolare denunciavano la violazione dei loro diritti patrimoniali per la “sproporzionata ed ingiustificata (quasi) quadruplicazione del canone di locazione della centrale termica”, relativo all'esercizio del 2008/2009 ad € 11.938,00 (a fronte del precedente di € 3.840,00) esteso in via retroattiva anche all'esercizio 2007/2008 anche in mancanza di prova scritta del relativo esborso; denunciavano altresì la violazione delle regole di diritto, che non permettono la

variazione annuale del canone (posto il possibile aggiornamento in forza degli indici ISTAT); ancora, l'illegittimità degli addebiti di € 10.971,00 (per lavori di impermeabilizzazione della centrale termica) nonché di € 1.188,00 (per acquisto e posa di fioriere sul tetto della centrale termica), essendo opere non inerenti alle parti comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 c.c., ed aventi natura straordinaria in quanto volte a soddisfare unicamente i proprietari della centrale termica.

Alla luce delle predette denunce, gli attori chiedevano venisse annullata la delibera assembleare del luglio del 2009 con riferimento alle quattro voci di spesa e "all'occorrenza", le clausole del contratto di locazione invocate come giustificativo della divisione delle spese nei confronti dei condomini e che risultassero generiche, vessatorie, sproporzionate e prive di causa e sinallagma non essendo state sottoscritte dai quattro condomini attori ai sensi dell'art. 1341 c.c..

Il Tribunale del Capoluogo lombardo, pronuncia n. 4197 del 2015 rigettava le domande dei condomini i quali interponevano appello avverso la predetta decisione.

Anche la Corte del gravame con sentenza n. 704 del 2017 rigettava la domande degli appellanti i quali, per il vero solo Tizio e Caia, proponevano ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi.

La trattazione del ricorso veniva fissata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380 *bis* 1, c.p.c..

## **SOLUZIONE**

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15320 del 13 maggio del 2022, rigettava integralmente il ricorso in quanto dichiarato **inammissibile**

Condannava i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente

Dava atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *bis*, del D.P.R. n. 115 del 2002 se dovuto.

## **QUESTIONI**

Come rilevato in rassegna fattuale, proponevano ricorso per Cassazione unicamente i condomini Tizio e Caia nei confronti del Condominio Beta quando parti dei pregressi gradi di giudizio erano stati tuttavia anche Sempronio e Mevia.

E' ormai costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità la circostanza in forza della quale, laddove vi sia l'impugnazione di una delibera assembleare di condominio, sorge di

conseguenza una condizione di **litisconsorzio processuale** da cui deriva che nel caso in cui la sentenza che ha deciso sulla impugnazione venga impugnata solamente da alcuni condomini, il giudice dell'impugnazione ha il compito di disporre ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti della restante parte di condomini *“quali parti di una causa inscindibile, ancorchè il gravame concerna, come nel caso in esame, le sole spese di lite, trattandosi di capo accessorio che condivide il carattere di inscindibilità della causa principale”*<sup>[1]</sup>.

Tuttavia nel caso per cui è lite, la fissazione del termine per integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., risulta superflua dal momento che il ricorso appare inammissibile ai sensi dell'art. 360 *bis* n. 1 c.p.c., con il che l'integrazione del contraddittorio si appalesa come *“attività del tutto ininfluyente sull'esito del procedimento”*<sup>[2]</sup>. Inoltre, anche laddove venisse proposto ricorso incidentale tardivo proposto dalle parti chiamate ad integrare il contraddittorio perderebbe ogni efficacia in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità della impugnazione principale, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c..

Sempre sotto un aspetto pregiudiziale la Corte di legittimità non riteneva di dover disporre la riunione tra il giudizio in esame e l'ulteriore giudizio n. 30775 del 2018 pendente innanzi alla medesima Corte di Cassazione e relativo all'impugnazione della decisione n. 1389 del 2018 della Corte d'Appello di Milano, essendo ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in giudizi separati in quanto *“pur attenendo le cause connesse a identiche questioni di diritto, la riunione non perseguirebbe alcun obiettivo utile in termini di economia a minor costo dei due giudizi, né favorirebbe la loro ragionevole durata”*.

Con il primo motivo di ricorso di Tizio e Caia, veniva denunciata la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., *“per mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato e per omessa pronuncia nonché per disapplicazione ed inosservanza delle risultanze processuali”*.

I ricorrenti rilevavano che la sentenza impugnata non avrebbe dato seguito e risposta alla domanda in ordine alle legittimità o meno dell'aumento del quadruplo del canone di locazione del locale caldai.

Segnatamente, denunciavano un errore di fatto in merito alla negazione che fosse stato oggetto del giudizio di prime cure un contratto di locazione; sia un vizio logico dal momento che *“l'esistenza di un rapporto locativo tra comunione di condomini/condominio non è stato affatto estranea al materiale di causa, come da ammissione degli stessi appellanti e comunque da prova documentale del fatto che alcuni condomini in data 28/10/04 avevano acquistato il locale della centrale termica ed erano così succeduti nel rapporto contrattuale di locazione all'originaria impresa costruttrice Alfa, che si era riservata la proprietà di tale locale e lo aveva concesso in locazione al condominio contro pagamento di un canone annuo”*.

A quanto detto veniva altresì allegato un triplice **errore di diritto**: 1) mancata corrispondenza tra quanto domandato dagli appellanti – ovvero la dichiarazione di nullità o annullabilità della delibera del luglio 2009 per lesione dei diritti individuali e patrimoniali – e per violazioni di principi di diritto, a loro volta consistenti nella *“illegittima e autolesionistica quadruplicazione*

*del canone già determinato in forza del contratto locativo vigente, in assenza di documentazione contabile e in difetto del quorum deliberativo per votazione di condomini in conflitto di interessi con il condominio”; e invece “quanto pronunciato dai Giudici di primo e secondo grado, che hanno contestato invece agli appellanti la carenza di legittimazione attiva ad impugnare il contratto di locazione intercorrente tra il Condominio e la comunione di (alcuni) condomini, succeduti al precedente ed originario locatore ed erroneamente ritenuti i loro contraddittori in luogo del Condominio”; 2) il secondo errore atterrebbe alla “rilevata adozione all’unanimità dei presenti, della delibera 8/7/2009 in punto di approvazione del consuntivo della gestione 2008/2009, non dispensava di certo la Corte d’Appello adita dal potere-dovere di esaminare e pronunciarsi sulle denunciate cause di nullità e annullabilità della predetta delibera dell’assemblea condominiale, che aveva illegittimamente ed arbitrariamente: quadruplicato (con arbitraria decisione assunta in difetto di competenza, in conflitto di interessi ed in violazione delle norme locative) il canone dovuto dai condomini in forza del contratto di locazione originariamente intercorso fra impresa costruttrice e condominio ed ancora vigente, e leso in tal modo i diritti individuali e patrimoniali dei ricorrenti-appellanti, che attraverso autolesionistica quadruplicazione del canone erano stati indebitamente gravati di maggiori spese”; 3) in ultimo denunciavano la violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto avrebbe negato che gli appellanti avessero espressamente censurato la sentenza di primo grado sulla “erroneamente ed inutilmente sollevata questione della carenza di legittimazione ad interloquire sul rapporto di locazione”; nonché avrebbe riferito agli appellanti la mancata indicazione del canone in concreto dovuto nonostante ne avessero denunciato la quadruplicazione.*

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciavano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1135, 1136 e 1137 c.c., e degli artt. 1421, 1517, 1587, 2373 c.c., in ragione di una “ritenuta illegittimità della impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale, che aveva quadruplicato il canone di locazione per l’esercizio 2008-2009 con estensione retroattiva all’esercizio 2007-2008”.

Sostanzialmente il motivo di ricorso summenzionato richiamava quanto già censurato con il primo motivo per cui la delibera era viziata “a) “per eccesso di potere, non rientrando nella competenza dell’assemblea la unilaterale ed autolesionistica variazione in aumento del canone di locazione a danno dei condomini”; b) “per illegittima ed illecita incidenza sui diritti individuali e patrimoniali dei condomini-non proprietari (come erano e sono appunto i ricorrenti), che sono stati arbitrariamente gravati di spese indebite”; c) “per illegittima ed inammissibile variazione ad Euro 11.938,86 del canone già determinato in forza del contratto di locazione ancora vigente nella misura di Euro 3.840,00”; d) per illegittimità e per inveridicità della contabilità condominiale sia per assenza di qualsiasi “giustificativo di cassa” e sia per favoreggiamento all’evasione fiscale attraverso illecita compensazione delle contrapposte partite di credito e di debito”; e) “per avvenuta inclusione nella maggioranza deliberante (diversamente non conseguita) dei condomini proprietari-locatori i quali, pur essendo in contrasto di interessi con il Condominio, gli hanno accollato un onere economico a tutto e solo loro vantaggio e nel contempo a tutto e solo danno dei condomini non proprietari”.

Con il terzo ed ultimo motivo, i ricorrenti lamentavano la violazione o falsa applicazione degli

artt. 1135, 1136 e 1137 e degli artt. 1341, 1342, 1421, 1575, 1576 e 2373 c.c., per “*ritenuta illegittimità della impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale, che ha posto a carico dei conduttori-locatori spese straordinarie e voluttuarie di competenza del locatore*”.

Ad avviso dei ricorrenti affinché la delibera avesse potuto essere considerata legittima e valida si sarebbe dovuto far riferimento al contratto di locazione sotteso e di cui dovevo essere valutate la vigenza e la validità ed efficacia, dal momento che la carenza di uno dei due requisiti avrebbe costituito un impedimento insormontabile all’accollo delle spese per cui è causa ad in locatario non obbligato dal contratto.

La Corte di Cassazione riteneva di esaminare tutti e tre i motivi congiuntamente ed in quanto tra di loro connessi, tuttavia li riteneva tutti parimenti **infondati** sotto diversi aspetti.

Innanzitutto, i motivi di ricorso proposti dai ricorrenti non rispecchiano i requisiti di cui agli artt. 360 e 366, comma 1 e 4, c.p.c., di **tassatività e specificità**, risolvendosi in una critica generica del provvedimento censurato in sede di legittimità “*formulata sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati*”.

Segnatamente il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è dedotto dai ricorrenti indicando una serie di precetti normativi presuntivamente violati senza che però siano addotte specifiche argomentazioni a supporto volte a provare in che modalità le argomentazioni della sentenza di appello debba considerarsi in violazione con le norme dedotte.

La decisione della Corte di seconde cure aveva rilevato che si discuteva di un rapporto derivante da contratto di locazione e rispetto al quale non potevano interloquire i ricorrenti Tizio e Caia; nonché evidenziava che la delibera censurata conteneva unicamente l’approvazione del consuntivo della gestione del 2008/2009 e che **il giudicante non può sindacare il merito delle scelte gestorie dell’assemblea e il controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale.**

Per tali ragioni i motivi di impugnazione con ricorso per Cassazione non superano il vaglio ai sensi dell’art. 360 *bis*, n. 1, c.p.c., dal momento in cui la Corte distrettuale nel pronunciarsi si è conformata alla giurisprudenza della corte di legittimità e dalle censure del caso in esame non emergono elementi utili a modificarlo.

Peraltro il ricorso non contiene ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., l’indicazione del contenuto del contratto di locazione. Il Supremo collegio rilevava che si trattasse di una locazione conclusa nel comune interesse dal condominio quale conduttore ed ha ad oggetto il godimento dietro corrispettivo di un immobile di proprietà di soggetti terzi che ne sono locatori.

Per giurisprudenza di legittimità costante *“l'amministratore, in forza dei poteri di rappresentanza di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c., previa autorizzazione dell'assemblea quando si tratti di atti che **esulano dalle attribuzioni ordinarie del primo**, può, invero, stipulare i contratti ed assumere le obbligazioni necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni, come alla fruizione dei servizi comuni dell'edificio”*[\[3\]](#).

L'imputabilità dei detti rapporti obbligatori conclusi per conto del condominio nonché la legittimazione ad impugnare il negozio non attengono in maniera frazionata e per singole quote alla compagine condominiale, al contrario *“rimangono imputate alla collettività organizzata “condominio” quale unitaria parte contrattuale complessa, che esercita le posizioni e prerogative proprie dei contraenti attraverso i suoi organi”*[\[4\]](#).

**Le spese discendenti dall'esecuzione dei negozi conclusi in rappresentanza del condominio devono essere poi enumerate tra le voci di spesa nel rendiconto da sottoporre al vaglio dell'assemblea condominiale.**

Per giurisprudenza costante *“in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere **assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea**, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purchè la causa della deliberazione risulti – sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito – falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'articolo 1137 c.c., non e' finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata Delibera in ordine ai costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea”*[\[5\]](#).

**Pertanto, come nel caso di specie, le denunce dei vizi relativi alla convenienza o alla gravosità della somma che l'ente di gestione si obbliga a versare a soggetti terzi a titolo di canone di locazione, non sono sindacabili dal giudicante del merito; ovvero all'accollo in capo al condominio conduttore delle spese per il mantenimento della cosa in buono stato locativo o per l'esecuzione delle migliorie o delle addizioni, pur derogando in maniera contrattuale alle disposizioni degli artt. 1576, 1592 e 1593 c.c..**

Priva di fondamento è anche l censura relativa all'eccesso di potere assembleare, il quale richiede, perché possa dirsi integrato, che vi sia un grave pregiudizio alle cose comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1109 c.c., tale da permettere l'invalidazione della delibera assunta a maggioranza.

In merito al dedotto conflitto di interessi dei condomini-locatori, la Corte di Cassazione richiamava un suo precedente orientamento nei seguenti termini *“in tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono sempre inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, ai fini sia del quorum*



*costitutivo che di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (ma non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio"* [6].

La verifica della sussistenza di una palese divergenza tra ragioni personali di singoli condomini – il cui voto abbia contribuito alla maggioranza – ed un opposto interesse istituzionale del condomino, da momento che inerisce ad **una indagine di fatto** lasciata al giudice del merito, può essere oggetto di sindacato da parte del giudice di legittimità solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e nel caso di specie, Tizio e Caia ricorrenti non adducono ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., *"come e quando la questione del conflitto di interessi era stata oggetto di discussione processuale tra le parti nelle pregresse fasi di merito e di specifica allegazione operata prima della maturazione delle preclusioni assertive"*.

Inoltre la pronuncia su questioni inerenti alla nullità ed inefficacia delle clausole del contratto di locazione avrebbe richiesto **il litisconsorzio necessario tra tutti i contraenti**.

Rigettato integralmente il ricorso, la Suprema Corte di Cassazione, infine, enunciava il seguente principio di diritto: *"il sindacato dell'autorità giudiziaria sulla contrarietà alla legge o al regolamento delle deliberazioni prese dall'assemblea dei condomini, ai sensi dell'articolo 1137 c.c., nella specie in ordine alla ripartizione delle spese inerenti ad una locazione immobiliare stipulata nel comune interesse dal condominio in veste di conduttore ed avente ad oggetto il godimento di un immobile di proprietà di terzi, non può riguardare la convenienza economica dell'importo del canone pattuito o la legittimità dell'accollo in capo al condominio conduttore degli esborsi sostenuti per il mantenimento della cosa in buono stato locativo o per l'esecuzione di miglioramenti o addizioni alla stessa, né può concernere questioni relative alla nullità o all'inefficacia delle clausole del contratto di locazione"*.

[1] Cass. Civ. n. 22370/17

[2] Cass. Civ. SS.UU. n. 21670/13

[3] Cass. Civ. n. 1640/97

[4] Cass. Civ. n. 4245/09

[5] Cass. Civ. n. 5061/20

[6] Cass. Civ. n. 2415/18

## Procedimenti di cognizione e ADR

---

# ***Mancato perfezionamento di deposito telematico e rimessione in termini***

di **Valentina Baroncini**, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

**Saper mediare e negoziare in modo strategico:  
come, quando, dove e perché**

Scopri di più

Cass., sez. I, 3 gennaio 2025, n. 69, Pres. Abete, Est. Dongiacomo

### **[1] Atti processuali – Termini – Improrogabilità dei termini – Rimessione in termini.**

**Massima:** *“La concreta applicazione dell’istituto della rimessione in termini presuppone l’espletamento di due necessarie verifiche: la prima attiene all’effettiva presenza di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato di carattere assoluto e non relativo. La seconda attiene all’immediatezza della reazione, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del “fatto ostativo”, e cioè come prontezza dell’attivarsi per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare, avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del deposito telematico di un atto processuale, alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche sul punto presso la cancelleria.”*

### **CASO**

[1] Una s.a.s. istante per l’ammissione al passivo in una procedura fallimentare presentava opposizione allo stato passivo contro il decreto pronunciato dal giudice delegato, con contestuale istanza di rimessione in termini.

In particolare, la s.a.s. opponente, successivamente alla comunicazione di esecutività dello stato passivo ex art. 97 l.fall., avvenuta il 9/4/2018, aveva dedotto di aver provveduto al deposito telematico dell’opposizione, ai fini della sua iscrizione a ruolo, già in data 9/5/2018; nei primi mesi del 2021 si avvedeva, però, del mancato perfezionamento dell’iscrizione a ruolo da parte della cancelleria; tuttavia, poiché il rifiuto dell’iscrizione a ruolo del ricorso non poteva esserle imputato, la s.a.s. presentava la predetta istanza di rimessione in termini ex art. 153, 2° co., c.p.c., chiedendo di riconoscere come valido ed efficace il deposito già effettuato.

Si costituiva in giudizio il fallimento chiedendo il rigetto sia dell’istanza di rimessione in

termini, per essere stata presentata dopo oltre tre anni la scadenza del termine, sia, per motivi di merito, dell'opposizione allo stato passivo proposta.

L'adito Tribunale, con riguardo all'istanza di rimessione in termini proposta, rilevava che a norma dell'art. 285 del D.P.R. n. 115/2002, il rifiuto da parte del cancelliere degli atti non fiscalmente in regola potesse trovare applicazione soltanto per il deposito cartaceo degli atti introduttivi e dovesse invece escludersi per le ipotesi sopravvenute di introduzione del processo con modalità telematiche, per le quali, piuttosto, deve trovare applicazione l'art. 16-*bis*, 7°co., del d.l. n. 170/2012, conv. con l. n. 221/2012, secondo cui «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia»; conseguentemente, dal momento in cui viene generata tale ricevuta di avvenuta consegna, essendosi perfezionato il deposito, non residua alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi da parte del cancelliere; nel caso di specie, l'opponente aveva prodotto la ricevuta di avvenuta consegna del ricorso in opposizione allo stato passivo, generata in data 9/5/2018, e, quindi, entro il termine previsto dall'art. 99, 1°co., l.fall.; il ricorso, presentato per l'iscrizione a ruolo in data 9/5/2018 e correttamente depositato alla luce della richiamata ricevuta di avvenuta consegna, doveva dunque ritenersi sin dall'origine tempestivo.

Secondo il Tribunale, in definitiva, non vi era alcuna necessità di delibare l'istanza di rimessione in termini proposta dall'opponente perché, in realtà, nessuna decadenza risultava essere maturata rispetto all'originaria iscrizione a ruolo del ricorso; nel merito, accoglieva parzialmente l'opposizione proposta.

Contro tale decreto il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione censurando, per quanto di interesse ai fini del presente commento:

- nullità del procedimento ex 360, n. 4), c.p.c., e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16-*bis* del d.l. n. 179/2012 e degli artt. 99 l.fall., 153, 2°co., c.p.c. e 294, 2° e 3°co., c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c. In particolare, il decreto impugnato veniva censurato nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di non dover delibare l'istanza di rimessione in termini proposta dall'opponente sul rilievo che, rispetto all'originaria iscrizione a ruolo del ricorso, non era maturata alcuna decadenza, omettendo, tuttavia, di considerare che, a fronte del rifiuto del primo tentativo di deposito del 10/5/2018, il ricorso in opposizione era stato depositato solo in data 19/5/2021 e, quindi, più di tre anni dopo l'effettivo termine di scadenza del 9/5/2018. Secondo il ricorrente, infatti, il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT sarebbe un procedimento a formazione progressiva nel quale la seconda PEC (c.d. ricevuta di consegna) attesta che l'invio è intervenuto con la consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento, a condizione, però, che, con l'ultima PEC, il deposito sia stato poi accettato dalla cancelleria, che consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC. Nel caso in esame, il fatto che il deposito sia stato rifiutato dal cancelliere (a

prescindere dal fatto che questi sia incorso o meno in errore nel rifiutare l'atto) avrebbe, pertanto, comportato che il deposito in data 9/5/2018 del ricorso proposto dall'opponente non si sia perfezionato. Inoltre, secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe rilevato che, ai fini della rimessione in termini, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini solo a condizione che la stessa abbia azionato il rimedio non appena acquisita la consapevolezza di aver violato il termine; nel caso di specie, l'opponente avrebbe invece depositato l'istanza di rimessione in termini solo in data 19/5/2021, ovvero ben tre anni dopo il rifiuto del primo deposito, avvenuto (e conosciuto) in data 10/5/2018;

- in subordine, nullità del procedimento ex 360, n. 4), c.p.c. per violazione degli artt. 112, 153, 2°co., e 294, 2° e 3°co., c.p.c., per avere il Tribunale ha erroneamente omesso di pronunciarsi sull'eccezione formulata dall'opposto di tardività dell'istanza di rimessione in termini formulata dall'opponente.

## SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte ha trattato unitariamente tali motivi di ricorso, dichiarandoli fondati.

Nella motivazione del provvedimento la Cassazione ricorda il proprio orientamento secondo cui se è vero che “il perfezionamento [del deposito di un atto giudiziario tramite PCT] va cronologicamente fissato al momento della seconda PEC [di ricevuta di consegna], come stabilisce l'art. 16-*bis*”, è, tuttavia, “altrettanto vero che detto perfezionamento è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli”, automatici e manuali, della cancelleria (Cass. n. 27654 del 2022), e cioè, in definitiva, all'accettazione da parte della stessa (Cass. n. 28982 del 2019), “la cui prova è data dal messaggio PEC contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (c.d. quarta PEC)” (Cass., sez. un., n. 28403 del 2023).

Ne consegue che, in caso di esito negativo del procedimento di deposito dell'atto (e cioè quando non risulti che il deposito abbia superato i controlli automatici e manuali) e, dunque, di rifiuto (corretto o meno che sia) dell'atto da parte della cancelleria, la parte deve procedere alla sua rinnovazione, previa rimessione in termini a norma dell'art. 153, 2°co., c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito (Cass. n. 17404 del 2020), a meno che la stessa parte abbia provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo, rendendo così superflua la pronuncia sull'istanza di rimessione in termini da parte del giudice (Cass. n. 29357 del 2022; conf., più di recente, Cass. n. 19307 del 2023).

Con riguardo caso in esame, la società opponente, a fronte del deposito telematico riscontrato dalla “ricevuta di consegna” entro il termine per la proposizione dell'opposizione allo stato passivo, poteva maturare un legittimo affidamento sulla tempestività del gravame medesimo, a condizione, però, che le successive PEC (indipendentemente dal momento del loro generarsi, e quindi anche ove generate in un momento successivo alla scadenza del termine) dessero esito positivo. Viceversa, a fronte del mancato ricevimento della c.d. quarta PEC (in

conseguenza del rifiuto della cancelleria), il profilo della tempestività del gravame è risultato travolto dalla irritualità del suo deposito, non potendosi considerare come tempestiva un'opposizione che, seppur in conseguenza di un rifiuto non consentito, sia stata sottratta all'esame sia dell'organo giurisdizionale sia della controparte opposta.

L'opponente, a fronte del mancato ricevimento della quarta PEC, aveva, dunque, due possibilità: reiterare la procedura di deposito telematico (che, ove effettuata con esito positivo, si sarebbe posta in continuità con la prima procedura di deposito ed avrebbe potuto quindi essere considerata tempestiva, dovendosi valorizzare non la data del secondo deposito telematico eseguito dopo il rifiuto della "busta", ma la data della "ricevuta di consegna" del primo deposito (Cass., n. 6743 del 2021); oppure (in difetto di deposito con esito positivo) presentare un'istanza di rimessione in termini, che, peraltro, sarebbe ammissibile solo se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria (Cass. n. 1348 del 2024).

Poiché dal decreto impugnato risulta che il deposito telematico del ricorso in opposizione allo stato passivo era stato rifiutato dalla cancelleria (e, dunque, non si era giuridicamente perfezionato), il Tribunale, a fronte della decadenza in cui l'opponente era incorsa (e della mancata rinnovazione del deposito stesso con esito positivo), non poteva, quindi, omettere di delibare l'istanza con la quale la stessa aveva chiesto la rimessione in termini e di verificarne, pertanto, la fondatezza.

Il ricorso è stato conseguentemente accolto e il decreto impugnato cassato con rinvio.

## QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Cassazione attiene alla possibilità di presentare un'istanza di rimessione in termini qualora il deposito telematico dell'atto (nel caso di specie, un'opposizione allo stato passivo) non si sia perfezionato.

La rimessione in termini, come noto, è disciplinata dall'art. 153, 2°co., c.p.c., a mente del quale «la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini». Il giudice provvede a norma dell'art. 294, 2° e 3°co., c.p.c., dettato per il caso della contumacia della parte.

La rimessione in termini è istituito che, in ragione del suo essere attuazione dei "principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo", ben può trovare applicazione non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di proporre impugnazione (Cass. n. 4585 del 2020), come l'opposizione allo stato passivo (Cass. n. 22342 del 2021), e al relativo deposito telematico (Cass. n. 32296 del 2023).

La concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini presuppone, tuttavia,

l'espletamento di due necessarie verifiche: a) la prima attiene all'effettiva presenza di un "fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte" istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato (Cass. n. 11029 del 2023), "riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà", e che si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera di controllo (Cass., sez. un., n. 4135 del 2019; Cass., sez. un., n. 27773 del 2020; Cass. n. 19384 del 2023; Cass. n. 25228 del 2023; Cass. n. 18435 del 2024); b) la seconda attiene all'"immediatezza della reazione", da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo", e cioè come prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (Cass., sez. un., n. 4135 del 2019; Cass. n. 11029 del 2023; Cass. n. 22342 del 2021; Cass. n. 25289 del 2020; Cass. n. 32296 del 2023), avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del deposito telematico di un atto processuale, alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche sul punto presso la cancelleria (Cass. n. 1348 del 2024, che ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un'istanza di rimessione in termini presentata a distanza di soli undici giorni dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito).

Tale ultima precisazione ci riconduce al caso di specie in cui, come anticipato, la richiesta di rimessione in termini si ricollegava al mancato perfezionamento del deposito telematico dell'opposizione allo stato passivo proposta.

Sul punto, è utile ricordare come il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT generi quattro distinte PEC di ricevuta: 1) la prima ("ricevuta di accettazione") attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario; 2) la seconda ("ricevuta di consegna"), invece, attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento, con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, e cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito (da riguardarsi, dunque, come fattispecie a formazione progressiva); 3) la terza PEC attesta l'esito controlli automatici del deposito; – la quarta PEC, infine, attesta l'esito del controllo manuale del cancelliere, a seguito della cui accettazione, e solo con essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC (in tal senso, Cass. n. 28982 del 2019).

Ciò significa che, ai fini del deposito telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute PEC, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso. "In caso di mancato completamento dell'*iter* del deposito telematico, e in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi – pertanto – efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo" (così Cass. n. 19307 del 2023). In caso di deposito che generi unicamente le prime due PEC, la parte opponente potrà, di conseguenza, ritenere di aver rispettato eventuali termini di legge per il deposito medesimo ma è solo con le due PEC successive che potrà invece ritenere che il deposito sia definitivamente efficace e rituale; in assenza delle PEC successive alla seconda (e a maggior ragione nel caso in cui la terza o la

quarta PEC diano esito non favorevole), la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, avrà l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta PEC) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività: Cass. n. 6743 del 2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini (Cass. n. 1348 del 2024).

Come rilevato dalla Suprema Corte, nel caso di specie entrambi tali attività sono mancate.

Master di specializzazione

**Saper mediare e negoziare in modo strategico:  
come, quando, dove e perché**

Scopri di più

## Esecuzione forzata

---

# ***Il creditore può avviare l'espropriazione immobiliare anche dopo avere ottenuto l'assegnazione del quinto dello stipendio del debitore***

di Paolo Cagliari, Avvocato

Master di specializzazione

**Come tutelare il cliente nel contenzioso bancario**

Scopri di più

[Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2024, n. 30011 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo](#)

**Esecuzione forzata – Cumulo dei mezzi di espropriazione – Pluralità di espropriazioni – Ammissibilità – Limiti**

**Massima:** *“Il cumulo dei mezzi espropriativi è uno strumento consentito dall’ordinamento, tranne in caso di immotivato e abusivo ricorso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del debitore e senza alcuna ragione a giustificazione della tutela del credito, sicché la limitazione del cumulo a seguito dell’opposizione del debitore ha carattere eccezionale, potendo essere disposta nel solo caso di abuso, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore”.*

### **CASO**

Un istituto di credito, dopo avere promosso un’espropriazione mobiliare presso terzi ai danni del proprio debitore e avere conseguito, all’esito di essa, l’assegnazione del quinto dello stipendio, eseguiva anche un pignoramento immobiliare per il soddisfacimento del credito residuo.

Radicatasi anche la seconda procedura esecutiva, il giudice, su istanza del debitore presentata ai sensi dell’art. 483 c.p.c., ne dichiarava l’improcedibilità, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Il provvedimento così emesso veniva impugnato ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

Il Tribunale di Ancona rigettava l’opposizione, con sentenza gravata mediante ricorso per cassazione.



## SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo che l'avvio dell'espropriazione immobiliare dopo avere ottenuto un'ordinanza di assegnazione all'esito di una precedente espropriazione mobiliare presso terzi non configurasse un abusivo ricorso al cumulo dei mezzi di espropriazione da parte del creditore, dal momento che, nei quattro anni trascorsi tra la definizione della prima esecuzione e l'avvio della seconda, il debito si era poco più che dimezzato.

## QUESTIONI

[1] L'espropriazione forzata può essere condotta nelle forme dell'espropriazione mobiliare presso il debitore o presso terzi, ovvero dell'espropriazione immobiliare; esistono, inoltre, forme speciali di espropriazione forzata (si pensi al pignoramento di partecipazioni di società a responsabilità limitata, che trova una specifica disciplina nell'art. 2471 c.c.), che si affiancano a quelle tipiche regolate dal codice di procedura civile.

L'art. 483 c.p.c. consente al creditore di promuovere ai danni del debitore più azioni esecutive, non necessariamente in via consecutiva ma anche in via cumulativa, ossia dandovi impulso contemporaneamente, senza imporre alcun ordine di priorità.

Per tutelare la posizione del debitore ed evitare che il suo patrimonio venga aggredito in modo eccessivo, la norma consente di chiedere al giudice dell'esecuzione la limitazione dell'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o a quello determinato dallo stesso giudice; per quanto l'art. 483 c.p.c. parli di opposizione da parte del debitore, si ritiene che l'iniziativa di questi non sia inquadrabile in alcuno dei rimedi contemplati dagli artt. 615 e 617 c.p.c. (perché non ha per oggetto né la contestazione del diritto del creditore di agire esecutivamente, né la pignorabilità dei beni, né la legittimità di un atto esecutivo, visto che il cumulo dei mezzi di espropriazione non determina l'invalidità di quello di cui il creditore si sia avvalso successivamente al primo), trattandosi di un'istanza cui sono sottese ragioni di opportunità e di convenienza.

Il rimedio in parola, che ha natura eccezionale, si distingue da quello previsto dall'art. 496 c.p.c., applicabile quando, nella stessa o in diverse espropriazioni forzate (dello stesso tipo, secondo l'opinione più accreditata), sono assoggettati a pignoramento beni in eccesso, ossia di valore superiore all'importo delle spese e dei crediti vantati dal creditore pignorante e da quelli intervenuti.

Nella fattispecie esaminata dall'ordinanza che si annota, il debitore colpito da pignoramento immobiliare aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di provvedere ai sensi dell'art. 483 c.p.c., dal momento che il creditore aveva già ottenuto, all'esito di una precedente espropriazione mobiliare presso terzi già conclusasi, l'assegnazione del quinto dello stipendio, che il datore di lavoro stava regolarmente versando.

L'esecuzione immobiliare, dunque, era stata promossa per ottenere una più rapida soddisfazione del credito che, alla data in cui era stato eseguito il pignoramento, non era stato ancora integralmente soddisfatto grazie ai pagamenti che il *debitor debitoris* stava effettuando periodicamente in virtù dell'ordinanza di assegnazione conseguita dal creditore ai sensi dell'art. 553 c.p.c.

Il giudice dell'esecuzione, accogliendo l'istanza del debitore, aveva dichiarato improcedibile l'espropriazione immobiliare, ritenendo che la più rapida e certa soddisfazione del credito non giustificasse l'avvio di un'ulteriore esecuzione, a fronte di un incremento di spese a carico dell'esecutato.

La Corte di cassazione ha censurato tale statuizione, che era stata confermata dal Tribunale di Ancona all'esito dell'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* proposta dal creditore, essendo pacifico, in linea generale, che il creditore è legittimato ad avvalersi del cumulo (anche in via successiva) di diversi mezzi di espropriazione, onde conseguire una più rapida e certa soddisfazione del proprio credito, anche se ne consegue un inevitabile aggravio di spese per il debitore (che, del resto, può sempre evitarlo, semplicemente estinguendo il proprio debito).

Pertanto, poiché l'espropriazione di una pluralità di beni del debitore rende, di regola, certamente più probabile e più rapida l'integrale soddisfazione del creditore, il ricorso abusivo al cumulo di mezzi espropriativi – cui l'art. 483 c.p.c. consente di porre rimedio – è ravvisabile solo quando sussistono specifiche circostanze che inducano con certezza a escludere che, in concreto, sia possibile conseguire, attraverso l'avvio di più azioni esecutive, uno dei suddetti risultati (vale a dire, la più rapida o la più probabile soddisfazione del credito) e a ritenere, in definitiva, che la loro instaurazione si risolva esclusivamente in un aggravio per il debitore, senza alcun effettivo vantaggio per il creditore.

Di converso, né il presumibile aggravio delle spese a carico del debitore, né la mancanza di certezza sulla fruttuosità dei procedimenti esecutivi promossi possono costituire argomenti idonei, di per sé e in astratto, a fondare una valutazione di abusività del cumulo dei mezzi di espropriazione.

Nel caso di specie, come osservato dai giudici di legittimità, l'ordinanza di assegnazione conseguita ai sensi dell'art. 553 c.p.c. aveva per oggetto un credito futuro periodico, inerente a un rapporto contrattuale di durata di natura corrispettiva, che, nelle more dei pagamenti, poteva anche cessare, considerato il notevole lasso di tempo occorrente per l'effettiva estinzione dell'obbligazione azionata dal creditore, essendo noto che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 2928 c.c., l'assegnazione non determina l'immediata e integrale soddisfazione del creditore, che si realizza esclusivamente a seguito del pagamento del terzo e nei limiti in cui esso effettivamente avvenga.

Di conseguenza, non costituivano elementi idonei a supportare la tesi dell'abusività del cumulo dei mezzi di espropriazione:

- né il fatto che l'espropriazione immobiliare fosse stata promossa dopo la definizione di quella presso terzi con l'emissione di un'ordinanza di assegnazione, visto che quest'ultima non era ancora stata integralmente attuata e che, in quattro anni, per effetto dei pagamenti eseguiti dal *debitor debitoris*, il credito da soddisfare si era poco più che dimezzato;
- né l'incertezza sull'esito e sulla durata dell'espropriazione immobiliare, quantomeno in assenza di elementi concreti deponenti per la sua sicura infruttuosità, essendo connaturata a qualsiasi azione esecutiva un'alea ineliminabile;
- né la circostanza per cui l'avvio di una seconda procedura esecutiva avrebbe comportato un aggravio di spese per il debitore, trattandosi di circostanza fisiologica e inevitabile, in ogni caso sempre evitabile dall'esecutato attraverso il pagamento spontaneo di quanto ancora dovuto.

In conclusione, è opportuno svolgere alcune considerazioni in merito all'impugnazione svolta dal creditore precedente, a fronte del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, accogliendo l'istanza del debitore, aveva dichiarato l'improcedibilità dell'espropriazione immobiliare.

L'art. 483 c.p.c., infatti, definisce espressamente non impugnabile l'ordinanza con cui viene limitata l'espropriazione.

Ciononostante, la giurisprudenza ritiene che sia il creditore, in caso di accoglimento dell'istanza del debitore, sia quest'ultimo, in caso di rigetto della sua richiesta, siano legittimati a proporre opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.: come rilevato, rispettivamente, da Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2003, n. 2487 e da Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 1984, n. 5492, poiché l'opposizione menzionata dall'art. 483 c.p.c. è un atto con cui il debitore, di fronte a un reiterato esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore, reagisce chiedendo che lo stesso creditore – o, in sua vece, il giudice – limiti il cumulo ai mezzi ritenuti necessari e sufficienti per realizzare il credito insoddisfatto, l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione provvede viene ad atteggiarsi come atto esecutivo, non impugnabile davanti allo stesso giudice (così dovendosi intendere la non impugnabilità cui fa riferimento l'art. 483 c.p.c.), ma, alla stregua di ogni atto esecutivo, suscettibile di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

In questo modo, è stato superato l'orientamento più risalente, che individuava nel ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. il rimedio azionabile contro l'ordinanza, non altrimenti impugnabile a mente dell'art. 483 c.p.c., limitativa dei mezzi di espropriazione adottato dal giudice dell'esecuzione.

Nel caso specifico, d'altra parte, il giudice dell'esecuzione aveva emesso un'ordinanza con cui aveva dichiarato l'improcedibilità del processo esecutivo, ossia un provvedimento che ne aveva determinato l'estinzione atipica (cioè non prevista espressamente dalla legge, ma dovuta all'impossibilità del processo esecutivo di conseguire il suo scopo), come tale non impugnabile con lo strumento del reclamo ex art. 630 c.p.c., ma, per l'appunto, con

l'opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617 c.p.c.* (così, tra le più recenti, Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2021, n. 26329 e Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2024, n. 6873).

Master di specializzazione

## Come tutelare il cliente nel contenzioso bancario

Scopri di più

## Comunione – Condominio - Locazione

---

### *I limiti alla sopraelevazione del muro comune*

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Seminario di specializzazione

**Locazioni turistiche ed affitti brevi: istruzioni per l'uso**

Scopri di più

#### [Cassazione civile, sez. II, Ordinanza del 13.06.2022 n. 19040, Pres. L. Orilia, Est. L. Varrone](#)

**Massima:** *“Il comproprietario del muro comune che sopraeleva per primo detto muro può non estendere la nuova costruzione all'intero spessore, purché esegua la stessa verso l'area di sua esclusiva proprietà e senza invadere il muro sottostante oltre la linea mediana giacché diversamente egli attrarrebbe nella sfera della sua proprietà esclusiva una porzione della cosa comune”.*

#### **CASO**

Tizio e Caia convenivano innanzi al Tribunale di Taranto Mevio e Sempronia per sentir pronunciare l'esclusiva responsabilità di questi ultimi in relazione ai fenomeni di umidità riscontrati su un muro di loro proprietà e, conseguentemente, condannarli a rimuovere il muro di tufo costruito sulla proprietà degli attori e ad eliminare o arretrare il pluviale non rispettoso della distanza di cui all'art. 889 c.c., presumibile causa delle dette infiltrazioni.

Il Tribunale di Taranto accoglieva le domande attoree e condannava i convenuti a rimuovere il muro realizzato sul lastrico di proprietà degli attori e ad arretrare il pluviale posto in prossimità del confine tra le due proprietà, oltre a risarcire i danni causati dalle infiltrazioni.

Avverso la pronuncia del Tribunale Mevio e Sempronia proponevano appello.

La Corte d'Appello di Lecce accoglieva il terzo motivo di appello poiché il muro oggetto di lite sorgeva su un muro sottostante comune e, pertanto, secondo i giudici di seconde cure, gli appellanti si erano avvalsi della possibilità data dall'art. 885, comma 1, c.c. per la quale ogni comproprietario può alzare il muro comune.

Difatti, anche la CTU disposta aveva rilevato che i due immobili erano stati realizzati come un unico corpo di fabbrica e che quindi il muro posto tra l'unità di Tizio e Caia e quella di Mevio e Sempronia fosse un **muro comune**.

Tale conclusione, secondo la Corte, era condivisibile perché avvalorata dall'unicità del muro, presunta ex art. 880 c.c., in virtù della funzione divisoria dello stesso. Pertanto, poiché il muro oggetto di lite sorgeva proprio sul muro comune, doveva ritenersi che Mevio e Sempronia avessero legittimamente esercitato la facoltà di cui all'art. 885, comma 1, c.c., **senza sconfinare** illecitamente nella proprietà di Tizio e Caia.

La Corte d'Appello accoglieva anche il motivo relativo alla causa dell'umidità rinvenuta nei locali di Tizio e Caia, non riconducendola al vecchio canale di raccolta di scolo dell'immobile di Mevio e Sempronia. Secondo il giudice di secondo grado, le conclusioni del consulente recepite dal Tribunale, infatti, si fondavano su una mera **supposizione**, non avendo il consulente tecnico eseguito alcun accertamento concreto sulla possibile causa delle infiltrazioni. Il perito aveva ommesso qualsiasi accertamento concreto sullo stato della manutenzione del canale di gronda al servizio del locale degli appellanti, così come qualsiasi accertamento sullo stato della guaina posta sul lastrico solare del locale dei pozzi.

Inoltre, la Corte riteneva come il perito del Tribunale fosse caduto in forte contraddizione, rilevando che la dismissione da parte degli appellanti del vecchio sistema di raccolta delle acque era la causa delle infiltrazioni e che ciò nonostante il fenomeno percolativo persisteva. Per giustificare questa contraddizione il giudice di primo grado aveva fatto riferimento a una fase di regressione dell'umidità, ma di tale regressione non vi era alcun riscontro negli atti. Pertanto, **la mancanza di accertamenti concreti** in ordine alle cause possibili dell'infiltrazione e il persistere del fenomeno senza alcuna regressione, nonostante la rimozione del vecchio impianto di smaltimento di raccolta dell'acqua piovana al servizio dell'immobile di Mevio e Sempronia, portava ad escludere per via logica che la causa di dette infiltrazioni fosse da ricondurre causalmente alla cattiva tenuta dell'impianto di smaltimento dismesso e, pertanto, doveva rigettarsi la pretesa risarcitoria degli attori in primo grado.

Tizio e Caia proponevano, pertanto, ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado sulla base di due motivi.

Mevio e Sempronia resistevano con controricorso.

## **SOLUZIONE**

La Corte di cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarano assorbito il secondo, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione.

## **QUESTIONI**

Con il primo motivo di ricorso Tizio e Caia denunciavano l'omesso esame di un punto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Secondo i ricorrenti, il giudice di seconde cure avrebbe trascurato del tutto di prendere in

considerazione la circostanza idonea a condurre ad una decisione diversa ed a confermare la legittimità dell'ordine di demolizione del muro sopraelevato.

Tizio e Caia evidenziavano che in sede di merito, risultava che Mevio e Sempronia avessero costruito il muro di 20 cm sulla parte del muro di proprietà esclusiva dei ricorrenti. Il muro eretto non rispondeva quindi ai requisiti previsti dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: **chi sopraeleva se non intende estendere la sopraelevazione a tutto lo spessore del muro ha l'obbligo di iniziare la costruzione dal confine della sua proprietà esclusiva.**

I ricorrenti ritenevano che il proprietario può avvalersi della facoltà prevista all'art. 885 c.c. solo per sopraelevare utilizzando a tal fine il muro comune, non potendo però mutare la condizione giuridica della cosa ovvero i suoi rapporti con la stessa senza il consenso degli altri comunisti. Ad ogni modo sussiste l'obbligo di chi sopraeleva di iniziare la costruzione dalla sua proprietà esclusiva se non intenda estenderla a tutto lo spessore del muro.

I giudici di legittimità ritenevano fondato tale motivo.

**Ai sensi dell'art. 880 c.c. il muro che funge da divisione tra edifici o fondi si presume comune.**

Secondo l'art. 882 c.c., i comproprietari del muro sono tenuti alla sua manutenzione in proporzione al diritto di ciascuno, salvo che gli interventi siano dovuti per la riparazione di danni riconducibili a uno dei comproprietari.

Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie devono esser eseguite con il consenso di tutti i comproprietari. In ogni caso, ciascuno di essi ha la possibilità di non sostenere le spese, rinunciando però al proprio diritto, salvo che il muro sostenga un edificio di loro proprietà o le spese riguardino la riparazione o la ricostruzione del muro dovute a fatto a loro imputabile.

Fatta tale premessa, gli Ermellini ritenevano – dando seguito all'orientamento consolidato della Corte – che *“l'esercizio da parte del comproprietario della facoltà di innalzare il muro comune ai sensi dell'articolo 885 c.c., non richiede che la sopraelevazione sia estesa a tutto lo spessore del muro, potendo essere contenuta nei limiti della linea mediana sempre che le modalità della costruzione consentano al vicino di fare analogo uso del muro stesso e in particolare non gli sottraggano il diritto di chiedere in futuro la comunione della parte sopraelevata per l'intera estensione”*<sup>[1]</sup>.

**In altre parole, la sopraelevazione è legittima nel momento in cui il muro, non esteso per l'intero spessore, viene edificato verso l'area di esclusiva proprietà del resistente senza invadere il muro sottostante oltre la linea mediana.**

Allo stesso modo, il condomino che sopraeleva per primo il muro comune può non estendere la nuova costruzione all'intero spessore, purché il muro rimanga verso l'area di sua esclusiva proprietà e senza invadere il muro sottostante oltre la linea mediana<sup>[2]</sup>.

Proprio sulla **linea mediana** in realtà la Corte di cassazione si è più volte pronunciata ritenendo che la comunione del muro divisorio non va intesa nel senso che ciascuno dei comproprietari abbia la proprietà assoluta della metà del muro (e del suolo) secondo una linea mediana ideale, da considerarsi come linea di confine delle proprietà esclusive da esso delimitate bensì nel senso che ciascuno di essi è proprietario, sia pure pro quota, dell'intero muro, e del suolo ad esso sottostante, in ogni sua parte **(identificandosi la linea di confine delle proprietà esclusive con il muro ed il suolo comune)**<sup>[1]</sup>.

Secondo i giudici di legittimità, nel caso di proprietà delimitate da un muro comune, la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro medesimo, poiché su di esso, nonché sull'area di relativa incidenza, i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l'intera estensione ed ampiezza, sicché le distanze si misurano rispetto alla facciata del muro prospiciente la cosa da tenere a distanza<sup>[4]</sup>.

**Pertanto, non è configurabile un diritto di proprietà esclusiva di ciascuno dei proprietari dei fondi confinanti sul muro e sul suolo fino alla mezzeria, come se il confine tra le due proprietà coincidesse con la mezzeria del muro stesso**<sup>[5]</sup>.

Inoltre, la facoltà di innalzamento del muro comune, prevista dall'art. 885 c.c., non può essere esercitata in violazione delle distanze legali stabilite specificamente per le vedute dall'art. 907 c.c.. Pertanto, l'innalzamento del muro comune che delimiti un terrazzo o un lastrico solare con opere, quali un parapetto, destinate permanentemente ed inequivocamente all'esercizio della servitù di veduta, non può essere consentito, risolvendosi in un impedimento all'esercizio del corrispondente diritto da parte del proprietario del fondo dominante<sup>[6]</sup>.

Detto ciò, i giudici di legittimità ritenevano che la pronuncia della Corte d'Appello dovesse essere cassata perché aveva ommesso di esaminare il fatto, oggetto di discussione, relativo alla localizzazione della sopraelevazione, se posizionata o meno sulla porzione di muro oltre la linea mediana nella parte rivolta verso la proprietà di Tizio e Caia.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentavano la violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c., poiché la Corte territoriale aveva gli originari attori al pagamento di parte delle spese legali e a tutte quelle della consulenza tecnica nonostante la conferma della domanda accolta in primo grado di rimozione del pluviale posto non a distanza legale.

Tale secondo motivo veniva assorbito dall'accoglimento del primo.

<sup>[1]</sup> Cass. civ., Sent. n. 3330/1987.

<sup>[2]</sup> Secondo Cass. civ., Ord. n. 7858/2021 l'uso del muro comune è soggetto alla disciplina dell'art. 1102 c.c., sicché ciascun confinante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca all'altro partecipante di farne parimenti uso secondo il suo diritto.



[\[3\]](#) Cass. civ., Sent. n. 3393/1988.

[\[4\]](#) Cass. civ., Sent. n. 26941/2016 e Cass. civ., Sent. n. 10041/2010.

[\[5\]](#) Cass. civ., Ord. n. 7858/2021.

[\[6\]](#) Cass. civ., Sent. n. 11125/1990.

Seminario di specializzazione

**Locazioni turistiche ed affitti brevi: istruzioni per l'uso**

Scopri di più

## Diritto e procedimento di famiglia

---

# ***Risarcito il danno da privazione del rapporto genitoriale al figlio non riconosciuto dal padre***

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Master di specializzazione

**Pianificazione patrimoniale della famiglia:  
strumenti per avvocati**

Scopri di più

### [Cassazione civile sez. I, ordinanza del 09/12/2024, n.31552](#)

Dichiarazione giudiziale di paternità – risarcibilità danno non patrimoniale

(artt. 269- 2056-2059 c.c.)

**Massima:** *“Ai fini della quantificazione del danno risarcibile per la privazione del rapporto genitoriale a causa del mancato riconoscimento del figlio, non può presumersi che il pregiudizio sia limitato solo fino alla maggiore età del figlio, trattandosi di una condotta illecita che può incidere sullo sviluppo psicofisico del minore e avere conseguenze nell’età adulta. È irrilevante il non avere esperito l’azione di accertamento della paternità tempestivamente”.*

### **CASO**

Il figlio di quarant’anni agisce per far dichiarare la paternità del padre che alla nascita non l’aveva riconosciuto e l’aveva di fatto abbandonato.

Il tribunale dichiara la paternità e dispone per il figlio un risarcimento per il danno non patrimoniale di 33.000 euro derivante dalla privazione del rapporto con il genitore.

Nel quantificare il danno il tribunale aveva limitato ai primi 18 anni il periodo risarcibile presumendo superato il pregiudizio una volta compiuta la maggiore età.

In appello il figlio lamenta gli errori compiuti dai giudici di primo grado con riguardo all’abbattimento delle somme risarcibili in base alle tabelle del Tribunale di Milano, sia per l’arbitraria considerazione che il danno sarebbe durato solo fino ai 18 anni, sia perché il tribunale aveva imputato a lui un concorso di colpa per non avere esercitato prima l’azione di riconoscimento che avrebbe potuto mitigare la perdita del rapporto parentale.

La Corte d’appello respinge la domanda di revisione confermando la sentenza del tribunale e

l'uomo ricorre in Cassazione.

Si deduce l'errore dei giudici per aver considerato e qualificato come risarcibile il solo danno sofferto nel periodo della minore età, con irragionevole esclusione della risarcibilità del danno dopo il compimento del diciottesimo anno di età del figlio non riconosciuto.

Il ricorrente contesta inoltre il giudizio della Corte per aver sostenuto che il pregiudizio sarebbe stato rimediabile esercitando l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, mentre proprio il mancato riconoscimento spontaneo della paternità costituiva la ragione della comparsa e della permanenza del danno.

Il padre, infatti, sapeva della sua nascita e tuttavia si era disinteressato tenendo un elevato tenore di vita, mentre la madre aveva avuto gravi difficoltà ad allevarlo da sola.

### **Soluzione e percorso argomentativo seguito dalla Cassazione**

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'uomo rinviando alla Corte d'Appello e richiamando le proprie decisioni in materia. Si considera infatti che il risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale consegue all'illecito di abbandono e si protrae fino a quando il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore (Cass. Civ. n. 9930/2023). Precisa la Corte che l'illecito in questione può provocare nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale che può segnare il futuro sviluppo psico-fisico del soggetto abbandonato.

Quindi è vero che l'assenza della figura paterna è maggiormente rilevante durante il periodo cruciale degli anni di sviluppo e crescita (0-18 anni), ma non può essere esclusa per il periodo successivo anche se diversamente graduata.

Infine, i giudici di merito hanno ritenuto, sempre in via generale ed astratta, che la dichiarazione giudiziale della paternità determinasse l'eliminazione, per il periodo successivo a detto accertamento, del pregiudizio subito dal figlio.

Tale affermazione non è giustificata, perché l'accertamento giudiziale di paternità potrebbe avere determinato l'effetto concreto di rendere solo parzialmente sanabile la perdita della relazione genitore-figlio. Ad esempio, nel caso in cui non riesca a ricostruirsi un rapporto affettivo tra padre e figlio *ex post* e quindi la sofferenza morale del figlio non finisca esclusivamente in conseguenza della dichiarazione giudiziale di paternità, ma rimanga anche successivamente.

### **Questioni**

La violazione dolosa o colposa dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione da parte del genitore naturale che, consapevole della genitorialità, non ha riconosciuto il figlio, integra gli estremi dell'illecito civile.

Tale condotta legittima ad agire ai sensi dell'art. 2059 c.c., nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità o in via autonoma, al fine di ottenere il risarcimento del danno morale subito a causa della privazione della figura genitoriale e dello status di figlio, diritti tutelati a livello costituzionale (Cass. Civ. n. 34950/2022).

È necessario l'elemento soggettivo della consapevolezza, da ricavarsi anche in via presuntiva, che il soggetto non abbia voluto assolvere ai propri doveri di genitore pur sapendo dell'esistenza del figlio.

Master di specializzazione

## Pianificazione patrimoniale della famiglia: strumenti per avvocati

Scopri di più

## Diritto e reati societari

---

# ***Gli amministratori privi di deleghe sono responsabili per omissione di vigilanza***

di **Francesca Scanavino**, Avvocato e Assistente didattico presso l'Università degli Studi di Bologna

Master di specializzazione

**Diritto e contenzioso societario per professionisti**

Scopri di più

[Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza n. 15054 del 29 maggio 2024](#)

**Parole chiave:** responsabilità degli amministratori – amministratori privi di deleghe – dovere di vigilanza – dovere di informazione – articolo 2381 c.c. – danno sociale – conferimento di azienda – business plan

**Massima:** *“In tema di società di capitali, gli amministratori privi di deleghe non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza, ma, in ragione del dovere di agire informati ex art. 2381 c.c., rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori esecutivi solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest’ultimi, in virtù della conoscenza o della possibilità di conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento, alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto responsabili gli amministratori privi di deleghe, per non aver acquisito, dagli amministratori operativi o dal collegio sindacale, informazioni al fine di verificare la congruità del valore di un conferimento di azienda, sebbene la società, nei due anni successivi ad esso, avesse riportato ingenti perdite, in contrasto con il business plan in base al quale l’esperto aveva effettuato la stima, che prevedeva il conseguimento di utili per entrambe le annualità).”*

**Articoli:** art. 2381 c.c.

Il caso in esame concerne la responsabilità di alcuni amministratori privi di deleghe in una società di capitali, accusati di non aver tempestivamente adottato le misure necessarie per prevenire i danni subiti da tale società.

La vicenda ha avuto origine dall’errata stima dell’azienda conferita in sede di costituzione della suddetta società di capitali, il cui valore era stato stimato sulla base di un business plan che prevedeva il conseguimento di utili nei due anni successivi.

Accadde però che, nei due anni seguenti al conferimento, la società registrò invece perdite ingenti – in contrasto quindi con le previsioni del business plan – che la portarono al fallimento. Il Fallimento della società in liquidazione convenne pertanto in giudizio gli ex amministratori della società, tra i quali gli amministratori senza deleghe, per chiederne la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla fallita e dalla massa dei creditori.

In primo grado la domanda fu respinta, per poi essere accolta in secondo grado. La Corte di Appello ritenne infatti che, in virtù del loro dovere di vigilanza, gli amministratori privi di deleghe dovessero essere ritenuti responsabili per non aver preso le misure necessarie a impedire il danno.

La Cassazione, con la sentenza in esame, ha confermato tale impostazione.

La Suprema Corte ha infatti ribadito quanto affermato dalla Corte d'Appello; ovvero, il fatto che:

(i) gli amministratori della società a responsabilità limitata, anche se non erano tenuti a verificare la congruità del valore del conferimento al momento della costituzione, avevano certamente l'obbligo di verificare nel corso del tempo che il capitale sociale, sul quale i terzi fanno affidamento, fosse stato mantenuto integro nel suo valore;

(ii) del resto, gli amministratori senza deleghe sono pacificamente obbligati ad agire informati, quindi nella fattispecie erano comunque tenuti ad acquisire, operando con la normale diligenza richiesta per lo svolgimento della funzione, eventualmente dagli amministratori operativi o dal collegio sindacale, qualunque informazione utile al fine di valutare se la società conservava il capitale sociale (soprattutto a fronte di un bilancio che chiudeva per il secondo anno consecutivo con una perdita assai rilevante, quando invece i dati contenuti nel business plan prevedevano utili significativi).

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha affermato che gli amministratori senza deleghe di società di capitali non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza, tale da tramutarsi nei fatti in una responsabilità oggettiva, ma rispondono delle conseguenze dannose della condotta di altri amministratori, che hanno operato, soltanto qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati.

In altre parole, gli amministratori non operativi rispondono per non aver impedito fatti pregiudizievoli dei quali abbiano acquisito in positivo conoscenza ovvero dei quali avrebbero dovuto acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell'obbligo posto dall'ultimo comma dell'articolo 2381 c.c. (cfr. Cass. 17441/2016).

## Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

---

# ***Individuazione e trasferimento dei beni del debitore nei rapporti tra procedura principale e procedura secondaria di insolvenza***

di **Silvia Zenati, Avvocato e Dottore Commercialista**

Master di specializzazione

## **Codice della crisi nella prassi**

Scopri di più

Corte di Giustizia UE, Sentenza del 18 aprile 2024

**Parole chiave** Domande di pronuncia pregiudiziale – Procedura principale di insolvenza – Procedura secondaria di insolvenza – inventario – trasferimento beni

**Massima:** *“Nelle procedure di insolvenza la massa dei beni della procedura secondaria di insolvenza è costituita solo dai beni situati nel territorio dello stato membro alla data di apertura della procedura secondaria”.*

**Disposizioni applicate:** art.267 TFUE, artt. 3 paragrafo 2, 21 paragrafo 1, 34 del reg. UE 2015/848

**La sentenza delle Corte di Giustizia UE del 18 aprile 2024** è stata pronunciata nelle cause riunite C-765/22 e C-772/22, aventi ad **oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale** proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Palma de Mallorca; la prima in merito alla contestazione dell’inventario predisposto dall’amministratore delle procedure di insolvenza nell’ambito di una procedura secondaria di insolvenza aperta nei confronti della Air Berlin Spagna nel territorio spagnolo (causa C-765/22), la seconda in merito alla contestazione di un atto con il quale si è proceduto a spostare in Germania taluni beni situati in Spagna (causa C-772/22).

Con la **prima questione pregiudiziale**, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se **l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 34 del regolamento UE 2015/848** debbano essere interpretati nel senso che la massa dei beni situati nello Stato di apertura della procedura secondaria di insolvenza è costituita unicamente dai **beni che si trovano nel territorio di tale Stato membro al momento dell’apertura di tale procedura** o se essa include anche quelli che si trovavano nel territorio di detto Stato membro **quando la procedura principale di insolvenza è stata aperta e che, nel frattempo, sono stati spostati dall’amministratore della procedura principale di insolvenza**. Dal tenore letterale di tali disposizioni risulta che gli effetti di una procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni del debitore che, alla data di apertura di tale

procedura, si trovavano nel territorio dello Stato membro di apertura di detta procedura, tanto è vero che, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 di tale regolamento, l'amministratore della procedura secondaria di insolvenza è autorizzato a impugnare i trasferimenti di beni mobili nel territorio di un altro stato membro effettuati **dopo** l'apertura di detta procedura.

In tale sistema, come precisato dal considerando 48 di detto regolamento, la procedura principale di insolvenza occupa, rispetto alla procedura secondaria di insolvenza, un **ruolo predominante** (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2012, Bank Handlowy e Adamiak, C-116/11, EU:C:2012:739, punto 60). Infatti, il regolamento UE 2015/848 attua l'obiettivo di un funzionamento efficace ed effettivo delle procedure di insolvenza transfrontaliere mediante il coordinamento delle procedure principale e secondaria di insolvenza, nel rispetto della prevalenza della procedura principale di insolvenza (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2012, Bank Handlowy e Adamiak, C-116/11, EU:C:2012:739, punto 72).

**La Corte risolve la prima questione pregiudiziale** affermando che l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 34 del regolamento UE 2015/848 devono essere interpretati nel senso che la massa dei beni situati nello Stato di apertura della procedura secondaria di insolvenza è costituita unicamente dai **beni che si trovano nel territorio di tale Stato membro al momento dell'apertura di tale procedura**.

Con **la seconda questione**, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'**articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, ai sensi del quale** l'amministratore delle procedure di insolvenza può esercitare in un altro Stato membro **«tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato [membro] di apertura» della procedura principale di insolvenza**, e ciò «finché non vi sia aperta un'altra procedura d'insolvenza o non vi sia adottato un provvedimento conservativo contrario in seguito a una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza in tale Stato», debba essere interpretato nel senso che l'amministratore della procedura principale di insolvenza possa spostare i beni del debitore fuori dal territorio di uno Stato membro diverso da quello della procedura principale di insolvenza, quando sia a conoscenza dell'esistenza, da un lato, di crediti di lavoro detenuti da creditori locali nel territorio di questo altro Stato membro, riconosciuti da decisioni giudiziarie, e, dall'altro, di un sequestro conservativo di beni disposto da un giudice del lavoro di quest'ultimo Stato membro.

Secondo la Corte di Giustizia, l'esistenza di crediti di lavoro detenuti da creditori locali e un sequestro conservativo di beni, come nel procedimento principale, **non sono circostanze tali da impedire lo spostamento di beni dal territorio dello Stato membro di apertura della procedura secondaria di insolvenza** da parte dell'amministratore della procedura principale di insolvenza.

**La Corte risolve la seconda questione pregiudiziale** affermando che l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento UE 2015/848 debba essere interpretato nel senso che **l'amministratore della procedura principale di insolvenza può spostare i beni del debitore fuori dal territorio di uno Stato membro diverso da quello della procedura principale di insolvenza** quando sia a conoscenza dell'esistenza, da un lato, **di crediti di lavoro detenuti da creditori locali nel territorio di questo altro Stato membro, riconosciuti da decisioni giudiziarie**, e, dall'altro, **di un**



**sequestro conservativo di beni disposto da un giudice del lavoro di quest'ultimo Stato membro.**

Master di specializzazione

## Codice della crisi nella prassi

Scopri di più

## Diritto Bancario

---

# ***L'Indicatore Sintetico di Costo nei contratti di leasing***

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Seminario di specializzazione

## **Avvocati: l'adeguata verifica della clientela e le attività ispettive antiriciclaggio**

Scopri di più

L'Indicatore Sintetico di Costo (ISC), noto anche come Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), è un parametro che rappresenta il costo totale di un'operazione di finanziamento, espresso in percentuale annua sul credito concesso.

La sua indicazione è obbligatoria principalmente per le operazioni di credito al consumo, come previsto dal Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB). La Cassazione ha chiarito che nel credito al consumo la 'clausola TAEG' costituisce un elemento essenziale ai fini della validità del contratto, la cui assenza o invalidità comporta l'applicazione del meccanismo sostitutivo previsto dall'art. 125 bis, comma 7, TUB, destinato ad assorbire, oltre agli interessi, anche tutte le altre componenti del costo totale del credito. Soltanto per i contratti conclusi con consumatori è prevista una espressa sanzione (tasso BOT), mentre per i mutui a favore di operatori commerciali l'Indicatore Sintetico di Costo assume una mera funzione di pubblicità e trasparenza (nei termini Cass. n. 1034/2022; v. anche Cass. n. 17187/2023; Cass. n. 14000/2023; Cass. n. 35676/2023; Cass. n. 5151/2024 e, soprattutto, Cass., Sez. Un., n. 15130/2024).

Nel contesto dei contratti di leasing, l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG sussiste solo quando tali contratti rientrano nella categoria del credito al consumo, ossia quando il cliente è qualificabile come consumatore ai sensi della normativa vigente (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta). I contratti stipulati con professionisti o imprese non rientrano in questa categoria. In tali situazioni, l'indicazione dell'ISC/TAEG non è obbligatoria. La giurisprudenza ha chiarito che, in questi casi, è sufficiente riportare nel contratto il cosiddetto 'tasso leasing', che rappresenta il tasso di interesse specificamente applicato all'operazione di leasing (al riguardo, le disposizioni di Trasparenza bancaria di Bankitalia stabiliscono che per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e i relativi interessi).

La giurisprudenza di merito ha confermato e precisato questi principi in diverse occasioni:

- Trib. Roma 7 gennaio 2025: ha ribadito l'assenza dell'obbligo di indicare l'ISC nei contratti di leasing stipulati con soggetti non qualificabili come consumatori.
- Corte d'Appello Brescia 13 febbraio 2023, n. 258: ha chiarito che l'indicazione del TAEG/ISC nei contratti di leasing finanziario non è necessaria, a meno che il cliente non sia qualificabile come consumatore, escludendo così dall'obbligo gran parte dei contratti di leasing stipulati con imprese.
- Trib. Roma 26 gennaio 2021; ha confermato che nei contratti di leasing tra imprenditori non vige l'obbligo di indicare l'ISC, mentre tale obbligo è applicabile ai contratti di credito al consumo.

La Corte di Cassazione, con la decisione n. 34889/2023, ha ulteriormente chiarito che l'indicazione dell'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) è obbligatoria solo per le operazioni di credito al consumo. La circostanza che alcune tipologie di leasing rientrino tra le operazioni di credito al consumo non implica che in ogni contratto di leasing debba essere necessariamente espresso l'ISC.

Seminario di specializzazione

**Avvocati: l'adeguata verifica della clientela  
e le attività ispettive antiriciclaggio**

Scopri di più

## Nuove tecnologie e Studio digitale

---

# ***Intelligenza Artificiale e Bias nei processi di selezione: opportunità e sfide per gli studi professionali***

di **Giulia Maria Picchi** - Senior partner Marketude

Seminario di specializzazione

## **Come scrivere atti persuasivi con il supporto di ChatGPT e altri LLM**

Scopri di più

Ho letto di recente che la Borsa di Hong Kong (HKEX), sotto la guida della CEO Bonnie Y. Chan, ha intrapreso misure significative per promuovere la diversità di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate.

Nel 2022, HKEX infatti ha introdotto una norma che vieta i consigli di amministrazione composti da un solo genere, concedendo alle aziende tempo fino alla fine del 2024 per conformarsi. “Non credo che sia necessario discutere i vantaggi di avere diversità nei consigli di amministrazione. È importante perché previene il *groupthink*,” ha affermato Chan.

All'epoca dell'introduzione della norma, circa 800 delle 2.600 società quotate a Hong Kong avevano consigli di amministrazione composti da un solo genere. Da allora, il numero di queste società è diminuito significativamente. A giugno 2024, la percentuale di società quotate a Hong Kong con almeno una donna nel consiglio di amministrazione è salita all'84%, rispetto al 70% del 2021 e la percentuale di donne nei consigli di amministrazione è aumentata dal 16,1% nel 2022 al 20,1% nel 2024.

Questa notizia mi ha fatto riflettere sul fatto che se già è necessario “usare un po' la frusta,” nelle parole di Chan, per far cambiare le cose e consentire alle donne di arrivare ai vertici, forse è altrettanto necessario assicurarsi che i processi di selezione siano il più possibile bilanciati ed equi fin dagli esordi della carriera, altrimenti il rischio non è tanto quello di inserire donne non sufficientemente preparate (altro stereotipo da abbattere) nei board quanto piuttosto quello di non trovarne abbastanza di più che preparate.

Se il focus quindi si sposta sui processi di recruiting, non si può non considerare anche quanto l'intelligenza artificiale (AI) stia trasformando il mondo del lavoro, offrendo strumenti sempre più avanzati per ottimizzare i processi di selezione e reclutamento. Tuttavia, l'adozione di tecnologie basate su algoritmi solleva questioni cruciali legate ai bias impliciti che possono influenzare negativamente le decisioni aziendali, in particolare negli studi professionali, dove la competizione per attrarre e trattenere i migliori talenti è oggi un problema all'ordine del giorno.

Affrontare questi bias non è solo una questione etica, ma rappresenta un'opportunità strategica per garantire equità, diversità e inclusione nei team.

[CONTINUA A LEGGERE](#)

Seminario di specializzazione

## Come scrivere atti persuasivi con il supporto di ChatGPT e altri LLM

Scopri di più